



Elba Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER COMPENSAZIONE IVA DI GRUPPO

"POLIZZA IVA DI GRUPPO"



POLIZZA FIDEIUSSORIA PER COMPENSAZIONE I.V.A. DI GRUPPO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A) CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA' E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 1 - Delimitazione della garanzia

La Società garantisce all'Amministrazione Finanziaria, per il periodo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, il pagamento totale o parziale delle seguenti somme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse dovuti dal Richiedente a seguito di atto amministrativo notificato entro il periodo di validità del presente contratto:

- eccedenze di imposta che risultino indebitamente rimborsate al Richiedente medesimo relativamente all'anno cui si riferisce la garanzia;
- crediti aventi lo stesso titolo (Imposta sul Valore Aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse) dell'Amministrazione nei confronti del Richiedente, relativi all'anno cui si riferisce il rimborso nonché a quelli precedenti, maturati nel periodo di validità della garanzia.

Art. 2 - Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria ha efficacia a decorrere dalla data di presentazione del MOD. IVA26 LP/PR da parte della Società Controllante per una durata pari a tre anni dalla presentazione stessa.

Art. 3 - Importo massimo della garanzia

La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell'Amministrazione Finanziaria per il quale sia stata escussa la Società garante e venga effettuato il pagamento o presentato regolare ricorso assistito da altra garanzia in conformità dell'art. 38-bis, ultimo comma, del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 - Inadempimento del Contribuente

L'eventuale mancato pagamento dei premi da parte del Richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione Finanziaria.

Art. 5 - Obbligazioni delle parti contraenti

La Società si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, le somme richieste dall'Ufficio delle Entrate ai sensi dell'art.1 entro sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell'atto amministrativo. L'Ufficio delle Entrate provvederà, con lettera raccomandata A.R. ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro la quale il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

Art. 6 - Coesistenza di più garanzie

Nel caso che vi siano più polizze fideiussorie, con riferimento a diversi periodi di imposta, prestate a garanzia dei crediti di cui all'art. 1 vantati dall'Amministrazione Finanziaria, saranno escusse preventivamente quelle relative alla dichiarazione fiscale a cui l'atto amministrativo si riferisce e successivamente quelle relative agli altri periodi di imposta in proporzione ai rispettivi ammontari. Se le medesime garanzie sono state rilasciate con riferimento allo stesso periodo di imposta, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi ammontari.

Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Richiedente.

Art. 8 - Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Amministrazione Finanziaria, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Richiedente, i suoi successori ed aventi causa. L'Amministrazione Finanziaria faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi in suo possesso.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti via fax o per mezzo lettera raccomandata, inviati alla Direzione Generale della Società che ha rilasciato la presente garanzia.

Art. 10 - Foro competente

In caso di controversia fra la Società e l'Amministrazione Finanziaria è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione stessa.

Art. 11 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

B) CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA' E IL RICHIEDENTE

Art. 12 - Premio

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata il premio versato resta acquisito alla Società. Il premio può essere pagato dal Richiedente mediante bonifico bancario, assegno circolare o con altro mezzo legittimo accettato dall'intermediario autorizzato cui è affidata la polizza.

Mod. ELB13 - Ed. 01/19

Pag. 2 di 3

C.A. IVA DI GRUPPO



Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A
Sede Sociale e Direzione Generale: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Tel. 02 92885700 Fax 02 92885749
Cap. Soc. Euro 6.680.000,00 - C.F./Partita IVA n. 05850710962 - R.E.A. 1878095.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167
www.elbassicurazioni.it - www.elbassicurazioni.com - elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER COMPENSAZIONE I.V.A. DI GRUPPO

Art. 13 - Obblighi di comunicazione del Richiedente

Il Richiedente è tenuto a richiesta della Società a comunicare alla stessa tutte le garanzie prestate ai sensi dell'art. 38 bis D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e succ. mod. da altri garanti con riferimento al presente e ad altri periodi di imposta, precisando il nominativo dei garanti e l'ammontare delle singole garanzie. Inoltre il Richiedente autorizza sin da ora ed irrevocabilmente la Società ad acquisire presso l'Agenzia delle Entrate competente copia dell'avviso di rettifica o dell'atto amministrativo posto alla base dell'eventuale escussione della garanzia.

Art. 14 - Regresso

Il Richiedente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società immediatamente ed a semplice richiesta quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione Finanziaria, rinunciando ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C. e quelle eventualmente connesse alla pendenza di ricorso, accertamento con adesione o istanze in autotutela. Il Richiedente è tenuto a corrispondere alla Società gli interessi di cui al D.lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 15 - Obbligo di versamento a carico del Richiedente

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 C.C., la Società potrà pretendere dal Richiedente e da eventuali Coobbligati, anche con azione giudiziale, la liberazione della garanzia o, a scelta della Società, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte dell'Amministrazione Finanziaria o di altri Enti garantiti dalla Società;
- b) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere un indebito rimborso di imposta, sia per le operazioni garantite con la presente polizza che per altre operazioni compiute dal Richiedente;
- c) accertamenti o ogni atto amministrativo che comporti il sorgere di crediti a favore dell'Amministrazione Finanziaria;
- d) mancato pagamento di crediti dell'Amministrazione Finanziaria;
- e) violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art.13 che precede;
- f) sopravvenuta insolvenza del Richiedente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- g) liquidazione, trasformazione, cessione o cessazione del Richiedente;
- h) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti ad altre polizze stipulate con la Società;
- i) inadempienza del Richiedente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quelle qui garantite.

Le somme versate o giudizialmente realizzate, resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'azione di regresso e fino a liberazione dagli obblighi di polizza; la Società restituirà al Richiedente dette somme maggiorate degli interessi legali. La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Richiedente.

Art. 16 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Richiedente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 17 - Mancata accettazione della polizza

La Società ha predisposto la polizza sulla scorta dei dati forniti dal Richiedente. Il Richiedente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità alla richiesta ed a formulare alla Società le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza o la sua eventuale inidoneità non costituisce responsabilità alcuna a carico della Società.

Art. 18 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni, provenienti dal Richiedente, devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata inviata alla Direzione Generale della Società.

Art. 19 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia tra Società e Richiedente è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Amministrazione Garantita o la Direzione della Società o dove ha sede o domicilio il Richiedente.

